



LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Ennio COLASANTI	Presidente
Dott.ssa Luisa D'EVOLI	Consigliere
Dott.ssa Angela PRIA	Consigliere
Dott. Alessandro BENIGNI	Primo Referendario (relatore)
Dott. Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Dott. Donato CENTRONE	Referendario
Dott. Claudio GUERRINI	Referendario

nell' adunanza del **3 marzo 2014** ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

- Vista la lett. prot. n. 16 dell'11 febbraio 2014, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata in data 10 febbraio 2014 dal Comune di Carcare, ai sensi dell'art. 7₈ l. 5 giugno 2003, n. 131;
- Vista l'ordinanza presidenziale n. 17/2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni;

FATTO

Con istanza in data 10 febbraio 2014, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 16/2014 ed assunta al protocollo

della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria con il n. 000894 – 11.02.2014 – SC _ LIG - T85 – A, il Sindaco del Comune di Carcare ha inviato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, una richiesta di parere avente ad oggetto la corretta appostazione, nel bilancio consuntivo 2013, di un'elevata quantità di residui attivi vetusti, riferiti a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e tributi comunali non riscossi risalenti al 1998, non cancellabili in quanto i relativi importi sono stati iscritti a ruolo e Equitalia non rilascia la dichiarazione di nulla osta alla cancellazione. La presenza dei medesimi, infatti, da un lato incide rilevantemente sulla formazione dell'avanzo di amministrazione falsandone l'attendibilità e, dall'altro, potrebbe non apparire in linea con le nuove norme contabili che dovrebbero entrare prossimamente in vigore.

DIRITTO

1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7⁸ l. 5.06.2003 n. 131.

Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo. Il quesito appare infatti riconducibile alla materia della contabilità pubblica poiché attiene alla corretta allocazione delle poste attive dei bilanci degli enti locali.

2. La valutazione della Sezione sulla questione sottoposta

L'art. 6¹⁷ d.l. 6 luglio 2012 n. 95, conv. in l. 7.08.2012 n. 135, stabilisce che <<a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno

2011 n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità>>.

L' art. 1¹⁷ d.l. 8.04.2013 n. 35, conv. in l. 6.06.2013 n. 64 dispone che <<per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13 [destinata al pagamento dei debiti liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012] il fondo svalutazione crediti di cui al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.08.2012 n. 135, relativo ai cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, è pari almeno al 30 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità>>.

Con riferimento alla prossima armonizzazione dei sistemi contabili, il principio contabile 3.7 concernente la contabilità finanziaria (di cui all'allegato n. 2 al D.P.C.M 28.12.2011) le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari, indica che <<l'importo di tali crediti indicati nello stato patrimoniale è pari a 0 se trattasi di crediti di probabile inesigibilità>>, mentre, più generalmente, il principio. 9.1., che si occupa della corretta gestione dei residui attivi, aggiunge che <<si procede all'accantonamento del fondo [svalutazione crediti] di crediti di dubbia e difficile inesigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale>>.

Il Comune di Carcare chiede di conoscere l'interpretazione corretta relativa alla collocazione in bilancio di residui attivi, non cancellabili essendo stati affidati i relativi ruoli al concessionario della riscossione, la cui fonte di credito risalga ad oltre un decennio per procedere al raggiungimento di un risultato di amministrazione corrispondente all'effettiva situazione finanziaria dell'ente.

Effettivamente la comune esperienza di analisi dei bilanci consuntivi degli enti locali operata in questi anni delle varie Sezioni regionali di controllo ha consentito di riscontrare frequenti e rilevanti percentuali di incidenza di residui attivi vetusti sul totale dei residui. A ciò deve aggiungersi una situazione di diffusa criticità, specificamente evidenziata in questo caso dal Comune nella premessa della sua richiesta di parere, rappresentata dalla mancata presentazione, al termine dell'esercizio del conto del concessionario della riscossione, dello stato di avanzamento dei ruoli che di fatto ostacola la verifica annuale di corretto riaccertamento dei residui.

La situazione è addivenuta ad un punto tale che diverse pronunce, anche di questa Sezione (tra le più recenti, C.d.C. Sez. contr. Liguria 11.06.2012 n. 45; 10.05.2013 n. 33; 10.07.2013 n. 62) hanno evidenziato la necessità, fondata sul principio contabile di prudenza, di costituire un vincolo di indisponibilità sull'avanzo di amministrazione libero pari ad una percentuale dei residui più antichi, ovvero di costituire un adeguato fondo svalutazione crediti dimensionato in rapporto ai

medesimi. Questa seconda strada è stata seguita dal Legislatore che, mediante il combinato disposto degli artt. 6₁₇ d.l. n. 95/2012 - 1₁₇ d.l. n. 35/2013, ha imposto agli enti locali di iscrivere nei bilanci di previsione un fondo svalutazione crediti **non inferiore** al 25% dei residui attivi di parte corrente aventi anzianità superiore a 5 anni aumentato al 30% nel caso in cui si sia dovuto ricorrere all'anticipazione di liquidità da parte di Cassa Depositi e prestiti S.p.A. per potere pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31.12.2012.

Il fatto che la legge preveda una percentuale minima di residui da vincolare non preclude peraltro l'opportunità di procedere ad un'operazione più imponente per ragioni di prudenza.

Ciò soprattutto in considerazione del prossimo ormai imminente passaggio (il termine è fissato al 1.01.2015), salvo ulteriori proroghe, al nuovo sistema di contabilità economico finanziaria fissato dal d.lgs. 118/2011 che imporrà vincoli più stringenti nell'applicazione dei residui al risultato di amministrazione, in conformità al principio di competenza finanziaria potenziato.

Infatti i principi contabili allegati al decreto legislativo prevedono l'accantonamento del 100% dei crediti di dubbia e difficile esazione decorso un triennio dalla scadenza dei medesimi, adeguando via via il fondo svalutazione crediti (principio contabile 9.1), pur lasciando alla valutazione dell'ente l'individuazione delle tipologie di crediti di dubbia e difficile esazione (e, considerata l'attuale congiuntura economica, non pare che i crediti tributari possano essere considerati di sicura esazione).

Pertanto, pur non potendo escludersi sia un rinvio dell'entrata in vigore del nuovo sistema di contabilità, sia una possibile modifica dei medesimi principi contabili in corso di continuo aggiornamento, **ad oggi** appare opportuno e conforme al normale principio di prudenza predisporre ad affrontare con la maggiore serenità possibile il passaggio a principi e metodologie che, se non preparate opportunamente potrebbero essere foriere di non irrilevanti criticità nella gestione

del bilancio, provvedendo ad adeguare con tempestività il fondo svalutazione crediti.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Carcare.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 3 marzo 2014.

Il Magistrato estensore

(Alessandro Benigni)

Il Presidente

(Ennio Colasanti)

Depositata il 5 Marzo 2014

Il Preposto alla Segreteria

(Dott. Michele Bartolotta)